

ALLEGATO n. 1.b  
IL DIRIGENTE  
(Dot. Ernesto PIZZICHETTA)

## S T A T U T O

### Articolo 1 - Denominazione Sociale

È costituita una società per azioni denominata "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." (siglabile FCT Holding S.p.A.) a socio unico, partecipata totalmente dal Comune di Torino.

### Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Torino.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

### Articolo 3 - Oggetto

La Società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.

L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel

settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);

- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);

- l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino;

- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;

- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;

- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;

- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;

- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.

La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al

raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'eventuale proroga della durata della società non

costituisce causa di recesso.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni.

Il capitale sociale è di Euro 315.000.000,00 (trecentoquindicimilioni virgola zero zero), totalmente detenuto dal Comune di Torino, ed è diviso in numero 31.500 (trentunomilacinquecento) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.

In applicazione del disposto del secondo comma

dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

#### Articolo 7 - Finanziamenti

Il Socio Unico potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il Socio Unico potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

#### Articolo 8 - Controllo Analogo - Intrasferibilità della partecipazione

La Città di Torino, quale Socio Unico, esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente. Detto controllo analogo viene esercitato anche nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della

Società.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli organi politici e degli uffici della Città di Torino, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.

Sono sottoposti al controllo analogo i seguenti atti:

- 1) Piano di Gestione della Società ed i suoi aggiornamenti, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione;
- 2) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;
- 3) Atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- 4) Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;
- 5) Atti di programmazione relativi all'attribuzione

di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;

6) Atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;

7) Regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti);

8) Proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;

9) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società;

10) Proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;

11) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza

straordinaria.

La Società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del Socio Unico Comune di Torino è incedibile.

#### Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

#### Articolo 10 - Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

#### Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, ove ciò non sia già stato deciso dalla Città di Torino con provvedimento ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo:

- acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni in essere nonché su altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale ed il ripianamento di perdite;
- acquisto o dismissioni di beni immobili;
- cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda;

- approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli investimenti;
- attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000,00 che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti.

Le decisioni assunte dal Socio Unico in sede assembleare saranno adottate previa assunzione di un provvedimento dispositivo in tal senso degli organi deliberativi del Socio Unico Città di Torino, secondo le rispettive competenze in materia.

**Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- la proroga della durata della Società.

**Articolo 13 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Società e sulle società che gestiscono servizi pubblici - Nomina degli organi**

### delle società partecipate

Le società che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Società gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi.

Su richiesta del Socio Unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati. La nomina degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate della Società avviene ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e cioè con decreto e/o designazione del Sindaco della Città di Torino nonché nel rispetto delle leggi vigenti che garantiscono la parità di accesso agli organi di governo.

Per quanto riguarda le Partecipazioni di tipo B detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di comunicare al Socio Unico Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.

Su richiesta della Città di Torino, l'organo

amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle società in cui il Socio Unico detiene Partecipazioni di tipo B), nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla Società, il Socio Unico Città di Torino decide con proprio provvedimento in merito a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;
- bilancio di esercizio, piano industriale e altri documenti programmatici che per statuto la Società è tenuta a trasmettere al Socio Unico Città di Torino;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo delle società partecipate;
- operazioni straordinarie delle società partecipate;
- operazioni sul capitale delle società partecipate.

Inoltre per le società in cui il Socio Unico Città di Torino detiene Partecipazioni di tipo B il Socio Unico

è costantemente informato in merito a:

- gestione delle risorse umane;
- attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;
- quanto altro richiesto dalla normativa vigente.

#### Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dagli amministratori o su richiesta del Socio Unico, in luogo anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 8 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita al Socio Unico almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redattò per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere

tempestivamente riconvocata a data successiva.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma del codice civile.

Articolo 15 - Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 16 -- Assemblea totalitaria.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è

rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

**Articolo 17 - Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee.**

Il Socio Unico è legittimato a partecipare all'Assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'Assemblea, è necessario che il Socio Unico venga regolarmente ammesso dal Presidente dell'Assemblea e sia presente per tutta la durata dell'Assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le disposizioni di legge.

**Articolo 18 - Presidente - Segretario dell'Assemblea - Procedimento Assembleare e verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione, ove nominato, o  
dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione

e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

#### Articolo 19 - Assemblee Speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea Speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dalla legge in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'Assemblea Speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti,

degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;

- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme di legge con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

Articolo 20 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'Organo Amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri - per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia - tutti nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo

determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.

I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa

vigente in materia.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ove nominato, sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio, ove nominato, viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

#### Articolo 21 - Comitato di Indirizzo

1. Ove consentito dalla vigente normativa in materia, è istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti non compete alcun compenso.

3. Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali, il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;
- bilancio di esercizio, piano industriale e gli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere al Socio Comune di Torino;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo

delle società partecipate;

- operazioni straordinarie delle società partecipate;
- operazioni sul capitale delle società partecipate.

4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti o su convocazione dell'Organo amministrativo portante in ogni caso l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione della riunione del Comitato di Indirizzo dovrà essere trasmessa a tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento ed almeno 2 (due) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione, fatto salvo il caso di urgenza in cui il preavviso potrà essere previsto in almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni potranno svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono regolarmente costituite con la maggioranza dei suoi componenti, che dovrà permanere per tutta la durata della riunione, e deliberano all'unanimità dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti,

trasMESSO all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito, nel caso di Partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati al Socio Unico.

L'Organo Amministrativo, nel caso di Partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali esegue gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Città di Torino.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

Articolo 23 - Compensi

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, l'Assemblea può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento

annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Sempre nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere del Collegio Sindacale, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

#### Articolo 24 - Delega di attribuzioni

L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, nonché determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori

e dipendenti, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di attribuzione di delega, il soggetto delegato deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Inoltre, ai soggetti delegatari l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi ed alle decisioni della Città di Torino previsto al precedente articolo 22, comma 2.

Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo senza compensi aggiuntivi.

#### Articolo 25 - Presidente e Amministratore Unico

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni, ferma restando l'attribuzione di deleghe di gestione ad un

solo amministratore come previsto dalla vigente normativa e salva l'attribuzione di deleghe al Presidente. In tal caso le deleghe di gestione al Presidente devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea ai sensi della normativa vigente in materia.

In alternativa l'Amministratore Unico nominato avrà funzioni operative di gestione in attuazione del budget e che non rientrano nei poteri attribuiti ad altri organi della società ed in particolare di intervento nell'assemblea delle società partecipate dalla Società.

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, la cui nomina è effettuata dal Comune di Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili in qualunque momento.

#### Articolo 26 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

La società così come le sue partecipate sono soggette all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 231/2001,

con le modalità dallo stesso previste.

Articolo 27 - Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal

momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..

L'Assemblea, all'atto di nomina del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante al Collegio Sindacale deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalle società in cui il Socio Unico detenga

Partecipazioni di tipo B nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Comune di Torino.

Il Collegio Sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente al socio pubblico sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

#### Articolo 28 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o al socio della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera

retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

#### Articolo 29 - Organismo di Vigilanza

Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova

nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne dà comunicazione all'Assemblea.

#### Articolo 30 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Al bilancio di esercizio debbono essere allegati

l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.

Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione

alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Al fine di consentire un controllo più incisivo sulla gestione nonché al fine di esercitare il potere di vigilanza sulle società di cui alle Partecipazioni di tipo B che operano in regime di affidamento in house, l'organo amministrativo dovrà effettuare una rendicontazione separata volta ad evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti relativamente a ciascuna società.

#### Articolo 31 - Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. Con decisione del Socio Unico, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.

I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione e saranno sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Comitato

di Indirizzo.

All'atto dello scioglimento, il Socio Unico Città di Torino sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.

#### Articolo 32 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

#### Articolo 33 - Informativa

Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 8 ed all'articolo 13, devono essere inviati al Socio Unico Comune di Torino:

- la proposta di budget e il piano degli investimenti;
- il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea;
- il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci.

Inoltre, qualora la società predisponga situazioni periodiche infra-annuali, le stesse dovranno essere inviate al socio.

L'Amministratore Unico o il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della

società.

Per le Partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocano periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.

Inoltre l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, devono informare il Socio Comune di Torino periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle società di cui alle Partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio

Comunale ex articolo 34 comma 5 dello Statuto Città.  
I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in suo possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

In ogni caso, l'Organo Amministrativo è obbligato a fornire ai Consiglieri Comunali, ai sensi della normativa vigente, tutte le notizie e le informazioni richieste attraverso i competenti uffici comunali nel rispetto della disciplina e dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel rispetto della normativa vigente i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, comunali nonché, attraverso i medesimi uffici comunali, dalla Holding e dalle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale / servizi pubblici locali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

I documenti e le informazioni in possesso della società devono essere forniti, su richiesta, al Comune di Torino.

Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri comunali con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'articolo 81 comma 7 dello Statuto della Città tali diritti sono estesi anche all'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dal socio unico e/o prevista dalla normativa vigente in materia.

Il socio unico ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La società procederà altresì ad inviare al socio copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione ove nominato, nonché copia degli atti dell'Amministratore Unico o dei verbali del Consiglio di Amministrazione ove nominato.

#### Articolo 34 - Trasparenza Amministrativa

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Società adotta il proprio Piano Triennale Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 ed

individua il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo le indicazioni del Socio Unico Comune di Torino.

**Articolo 35 - Divieti**

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Articolo 36 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

**L'Amministratore Unico**

**(FUCINI Susanna)**